

RIMORCHIO GALLEGGIANTI

Lettera dei Rimorchiatori del 01/01/2013

Trieste, 01/03/2008

Art. 1) A decorrere dal 01 marzo 2008 le tariffe base per il servizio di rimorchio dei galleggianti (chiatte, pontoni, navicelle e simili) in entrata, uscita e movimento nell' ambito della circoscrizione portuale di Trieste sono le seguenti:

G.T.		ZONA "A" dal Tor. Bovedo all'ormeggio n° 57 incluso, compreso lo Scalo Legnami	ZONA "B" dall'ormeggio n° 57 escluso a P.ta Ronco (terminal petroliferi esclusi) compreso S.Sabba
oltre	fino	Euro	Euro
	1.000	202,1	279,81
1.000	1.500	305,9	386,04
1.500	2.500	396,96	479,53
2.500	3.500	518,36	578,45
3.500	5.000	605,18	725,36
5.000	10.000	753,28	975,45
10.000	15.000	903,21	1.268,62
15.000	20.000	1.124,75	1.451,34
20.000	25.000	1.324,78	1.584,88
25.000	30.000	1.544,22	1700,76
30.000		Euro 211,55 per ogni 5.000 TSL/GT	Euro 235,05 per ogni 5.000 TSL/GT

Art. 2) Le tariffe, di cui al precedente articolo sono orarie e con il minimo di un ora; le tariffe per i servizi di durata superiore all'ora vengono frazionate ai 30 minuti.

Art. 3) Le tariffe di cui agli artt. 1, 4, 5, 6, 7, e 8 si applicano per ciascun rimorchiatore ed il periodo di tempo impiegato va computato dal momento in cui il rimorchiatore è a disposizione del rimorchiato.

Art. 4) Per le attese sottobordo viene applicato il 30% della tariffa base oraria di cui all'art. 1 per un massimo di tre ore, dopo di che la manovra sarà annullata. Per la mancata prestazione del rimorchiatore, già allontanatosi dal proprio ormeggio disponibile sottobordo dipendente da "fatto della nave" sarà dovuto un compenso pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

Art. 5) Per il rimorchio dei galleggianti privi di macchina o con macchina inattiva si applica la maggiorazione del 30% della tariffa di cui all'art. 1.

Art. 6) Nel caso in cui il rimorchiatore impieghi nella manovra il proprio cavo di rimorchio si applica la maggiorazione del 20% della tariffa di cui all'art. 1.

Art. 7) Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 nei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 17.00 nei giorni del sabato e festivi, si applica la maggiorazione del 50% della tariffa di cui all'art. 1.

- Art. 8) Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 nei giorni del sabato e festivi, si applica la maggiorazione del 100% alla tariffa di cui all'art. 1.
- Art. 9) Per le prestazioni di assistenza e sicurezza ai galleggianti all'ormeggio la relativa tariffa verrà di volta in volta concordata tra le parti.
- Art. 10) Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti dalla Tripmare Srl dagli artt. 106 e 491 del Codice della Navigazione.